

27 GEN. 2026

18

* firma su delega del Direttore Provinciale
ANNA PECORELLA



STATUTO

della "AMORE ANIMALE - Organizzazione di Volontariato"

AGGIORNATO AL 20 GENNAIO 2026

TITOLO I

Articolo 1 - COSTITUZIONE - Ai sensi degli articoli 32 e seguenti Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione denominata **"AMORE ANIMALE - Organizzazione di Volontariato"** in forma abbreviata "AMORE ANIMALE - ODV".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è conformato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

TITOLO II

Articolo 2 - DURATA - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO III

Articolo 3 - SEDE - L'Associazione ha sede in Capriva del Friuli (Gorizia).

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie e simili.

TITOLO IV

Articolo 4 - SCOPO - L'Associazione persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro, svolgendo la propria attività prevalentemente nei confronti dei terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività:

- a) provvedere alla tutela ed alla protezione degli animali di ogni genere, razza e specie ed alla protezione dei loro diritti anche in situazioni e contesti straordinari o emergenziali;
- b) accogliere e curare animali di ogni genere, razza e specie malati e/o feriti o comunque necessitanti di aiuto;
- c) prevenire e combattere la violenza sugli animali di ogni genere, razza e specie, il loro maltrattamento ed il loro sfruttamento;
- d) prevenire e combattere il randagismo animale;
- e) promuovere ed attuare campagne ed interventi volti alla sterilizzazione di animali randagi e alla loro microchippatura;
- f) realizzare e gestire ricoveri, rifugi, oasi o altre strutture specializzate (anche di enti terzi e in convenzione con enti pubblici) per animali di ogni genere, razza e specie abbandonati, maltrattati, sequestrati, confiscati, ammalati e/o feriti o, comunque ed in generale, in difficoltà;
- g) svolgere ogni attività di tutela dei diritti degli animali in ambito legislativo, giudiziario, sociale, culturale, didattico e formativo in Italia e all'estero;
- h) creare e coltivare nei cittadini un senso di coscienza e di sensibilità verso gli animali di ogni genere, razza e specie;
- i) promuovere iniziative finalizzate all'abolizione della vivisezione e di ogni forma di sperimentazione e sfruttamento animale, della caccia e della pesca, delle produzioni animali, dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con gli animali e dell'utilizzo e sfruttamento di qualsiasi essere vivente;
- j) collaborare con le autorità preposte alla protezione degli animali di ogni genere,

razza e specie e dei loro diritti;

k) intraprendere - in ipotesi di violazione dei diritti animali e dell'ambiente e di violazione dei sentimenti dei cittadini nei riguardi degli animali ed in particolare nelle ipotesi di reati correlati a tali violazioni - le opportune azioni, stragiudiziali e giudiziarie, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, diffide, esposti, denunce, costituzioni di parte civile, impugnazioni di provvedimenti di qualsiasi natura ed ogni azione necessaria allo scopo;

l) promuovere con i mezzi più appropriati proposte di legge che disciplinino il trattamento verso gli animali e che limitino la detenzione in cattività di animali di ogni genere, specie e/o razza ivi compresi gli uccelli ed i pesci;

m) organizzare e gestire attività culturali, formative, divulgative, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale ovvero raccolte fondi e/o materiale finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari;

n) tutelare, con i mezzi più appropriati, il diritto del cittadino a possedere e detenere animali domestici entro i limiti della ragione e dell'igiene, promuovendo anche nei modi e nelle sedi più appropriate idonea disciplina normativa e regolamentare.

Le descritte attività rientrano nelle attività di interesse generale previste dalla lettera e) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117 del 2017 e successive modifiche.

L'Associazione può inoltre adottare ogni altra iniziativa per il conseguimento dei suoi fini, compresi in particolare accordi con enti pubblici o privati, il tutto per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali domestici e non.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, può compiere qualsiasi atto giuridico ed assumere tutti i diritti e gli obblighi compatibili con la sua natura e partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento con le Amministrazioni pubbliche, nonché a stipulare Convenzioni con le stesse, ai sensi degli articoli 55 e 56 del CTS.

L'Associazione può anche esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del CTS attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, sotto l'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti, e secondo i criteri e i limiti prescritti dal CTS.

Articolo 5 - L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei volontari: si applicano le norme previste dagli articoli 17 e 18 del CTS.

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Si applica l'articolo 16 del CTS.

TITOLO V

Articolo 6 - **SOCI** - Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, "Associati") i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a partecipare come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Articolo 7 - L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 8 - Gli Associati si distinguono in:

a) Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'As-

sociazione;

b) Benemeriti/Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Ordinari, coloro i quali, avendone fatto domanda, vengono come tali accolti; precisando che quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

Articolo 9 - La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

Articolo 10 - L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione, nonché la Normativa Applicabile.

Articolo 11 - AMMISSIONE - Possono presentare domanda di ammissione i soggetti maggiori di età ovvero i genitori esercenti la potestà sugli aspiranti associati minori d'età.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio informa l'interessato sulla motivazione del rifiuto. Requisito per l'ammissione è la comprovata dedizione alla tutela degli animali domestici, con carattere di spontaneità e senza secondi fini, nonché la disponibilità a contribuire all'attività dell'Associazione.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e sugli eventuali utili o avanzi di bilancio, dei quali è esclusa la distribuzione sotto qualsiasi forma. È escluso qualsiasi rimborso diretto o indiretto dei canoni sociali.

Articolo 12 - RECESSO - Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, ed ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente alla data di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale di iscrizione per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 13 - ESCLUSIONE - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivati dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

La decisione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione:

- sospende, dalla data della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui l'Associato escluso riceve la comunicazione;
- provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del

secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'Arbitro Unico di cui al successivo articolo 44).

TITOLO VI

Articolo 14 - ORGANI ASSOCIATIVI - Gli Organi Associativi sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

TITOLO VII

Articolo 15 - ASSEMBLEA - L'Assemblea è costituita dalla totalità degli Associati ed è l'Organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza degli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 16 - L'Assemblea si riunisce entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno solare, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, e revoca l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale;
- d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:

- sull'inventario dei beni;
- sui bilanci (consuntivo e preventivo);
- sulla relazione morale e tecnica dell'esercizio trascorso;
- sul programma per l'esercizio entrante;
- sull'approvazione dei regolamenti ed i loro aggiornamenti;
- sulle modifiche statutarie;
- sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17 - L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto degli Associati.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta ordinaria e/o elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza:

- agli Associati, all'indirizzo comunicato dagli stessi e risultante dal Libro degli Associati;
- ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, agli indirizzi da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

Qualora il numero degli Associati superi le cinquecento unità, l'avviso dell'Assemblea deve essere pubblicato anche su un quotidiano a rilevante diffusione dell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 18 - Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. E' ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o Revisore o dipendente dell'Associazione.

Il delegato non può ricevere più di tre deleghe se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, e non più di cinque deleghe se il numero di associati è superiore a cinquecento.

Articolo 19 - L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione, la scissione, l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Articolo 20 - L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte del Presidente dell'assemblea;
- dovrà essere consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
- il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente e allo stesso dovrà essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari.

Articolo 21 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in subordine dall'Associato, eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa nel suo seno. Il Presidente designa uno dei presenti a fungere da Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 22 - Di ogni adunanza verrà steso, a cura del Segretario dell'Assemblea, apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

TITOLO VIII

Articolo 23 - **CONSIGLIO DIRETTIVO** - Il Consiglio Direttivo ha il governo e l'amministrazione dell'Associazione.

Articolo 24 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di nove Consiglieri nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il

Segretario ed il Tesoriere.

Tutte le cariche sono onorarie e gratuite, pertanto a tutti i membri del Consiglio Direttivo non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

I Consiglieri devono essere tutti Associati persone fisiche ovvero persone indicate da Associati non persone fisiche.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si deve procedere alla sua rielezione.

Articolo 25 - Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri scendesse al di sotto dei tre previsti, dovrà essere convocata, con la massima urgenza, l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti.

Articolo 26 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 27 - Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese ed a maggioranza semplice [50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti].

Per le delibere relative:

- a) alla proposta di modifiche statutarie;*
- b) alla proposta di scioglimento dell'Associazione;*
- c) all'ammissione di nuovi Associati;*

è necessaria l'unanimità dei consensi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei suoi componenti.

Articolo 29 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal suo Presidente che affida la stesura dell'apposito verbale ad un Segretario nominato dai presenti all'inizio della riunione, che deve essere sottoscritto da tutti i presenti e sarà conservato agli atti dell'Associazione.

Articolo 30 - Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) gestire amministrativamente l'Associazione;*
- b) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;*
- c) rendere conto all'Assemblea di ogni iniziativa intrapresa o da intraprendere o da portare a termine;*
- d) determinare l'attività da svolgere e provvedere ad ogni iniziativa tendente al conseguimento dei fini dell'Associazione;*
- e) dare esecuzione a tutte le delibere dell'Assemblea;*
- f) predisporre i seguenti documenti e sottoporli al voto dell'Assemblea:*
 - l'Inventario dei Beni patrimoniali al 31 dicembre di ogni anno;*
 - il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre di ogni anno;*
 - il Bilancio Preventivo al 1° gennaio di ogni anno;*
 - la Relazione Morale e Tecnica dell'esercizio trascorso;*
 - il Programma per l'esercizio entrante;*
 - i Regolamenti interni ed i loro aggiornamenti;*
 - determinare annualmente l'ammontare della quota associativa;*
 - proporre eventuali modifiche allo Statuto;*
 - la relazione che motivi l'eventuale scioglimento dell'Associazione;*
 - la Lista degli aspiranti eventuali nuovi Associati;*
 - la Lista degli eventuali Associati da espellere per gravi motivi morali o disciplinari o per inosservanza alle norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Asso-*

ciazione o se abbiamo svolto attività che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposita procura ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

TITOLO IX

Articolo 31 - PRESIDENTE - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e come tale:

- a) ha la rappresentanza legale e generale dell'Associazione di fronte ai terzi;
- b) ha la facoltà di riscuotere e quietanzare a nome dell'Associazione;
- c) firma atti e documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- d) convoca l'Assemblea, nei casi e con le modalità previsti;
- e) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, nei casi e con le modalità previsti;
- f) dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Articolo 32 - Il Presidente, in caso di assenza e/o impedimento, viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice-Presidente. Se anche questi è assente e/o impedito, la presidenza viene temporaneamente assunta dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente o del Consigliere più anziano in mancanza del Presidente, costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 33 - IL SEGRETARIO - Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplorazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario verbalizza le adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per l'Organo di Controllo, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge impone la presenza di un Notaio.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e degli Associati.

Articolo 34 - IL TESORIERE - Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predisponde, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio d'esercizio per l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 35 - ORGANO DI CONTROLLO - È nominato nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 e dura in carica per tre esercizi.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 36 - REVISIONE DEI CONTI - Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO X

Articolo 37 - PATRIMONIO - Tutti gli Associati, ad eccezione di quelli Onorari, sono tenuti al versamento dei Contributi Associativi, i quali non saranno in nessun caso rimborsabili.

Articolo 38 - L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il versamento delle quote annuali;
- b) il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli destinati a specifico incremento del patrimonio;
- d) i contributi, erogazioni, lasciti, elargizioni, donazioni, finanziamenti comunque pervenuti e dagli eventuali introiti derivanti da iniziative dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione;
- g) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è vincolato all'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste al superiore articolo 4.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, capitale, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi dell'Associazione durante la vita dell'associazione, nel caso di recesso/esclusione o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che questa sia imposta dalla legge.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondarie e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS.

Articolo 39 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO - L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta annualmente, nel bilancio sociale, il carattere secondario e strumentale delle altre attività svolte dall'associazione, diverse da quelle indicate all'articolo 5 del CTS, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del CTS.

In relazione al bilancio sociale ed agli adempimenti connessi, si applicano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del CTS, ove l'Associazione rientrasse nelle fattispecie ivi previste.

Articolo 40 - QUOTA ASSOCIATIVA - L'assunzione della qualità di Associato è su-

bordinata al previo versamento annuale della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 41 - L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto qualsiasi suo provento sarà devoluto e/o designato sempre e comunque a finalità inerenti quelle dell'Associazione.

Articolo 42 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE - Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli Associati;
 - b) il Registro dei Volontari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ed estrarne copia degli stessi, secondo le modalità previste da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO XI

Articolo 43 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste al superiore articolo 19, ultimo comma. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 44 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Gorizia.

Articolo 45 - NORME FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

